SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 306)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CIPELLINI, SCAMARCIO, SPOZIO, SPINELLI, RECUPERO e SCEVAROLLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 OTTOBRE 1979

Riforma degli istituti della adozione e dell'affidamento e soppressione dell'affiliazione

ONOREVOLI SENATORI. — Già da tempo si avvertono le carenze e le inadeguatezze delle norme in vigore in ordine ai problemi connessi alla posizione del fanciullo nella nostra società. Con il presente disegno di legge il Partito socialista italiano dà inizio, nella presente legislatura, ad una serie di iniziative legislative dirette ad introdurre nel nostro ordinamento una normativa più rispondente alle esigenze di tutela e protezione del minore.

In questa prospettiva « garantista » dei diritti del fanciullo, anche nei confronti della famiglia di origine, deve essere considerata la proposta di riforma degli istituti dell'adozione, dell'affidamento e dell'affiliazione.

Punto qualificante della proposta di riforma è l'affermazione, contenuta nell'articolo 1, del diritto del minore a vivere nell'ambito della propria famiglia, al fine di un equilibrato sviluppo fisico e psichico. È pertanto compito della Repubblica eliminare tutti i fattori sociali ed economici che comunque possano determinare la separazione dei figli dai genitori.

In relazione a tale fondamentale principio ispiratore del disegno di legge, da un lato si sono previsti e disciplinati alcuni tipi di intervento da parte dei servizi sociali dell'ente locale (Comuni, singoli o associati, comunità montane, organi del decentramento amministrativo di cui alla legge 8 aprile 1976, n. 278) al fine di assicurare quanto più possibile la convivenza dei figli con i genitori; dall'altro l'adozione è divenuto l'istituto a cui si può ricorrere solo nell'ipotesi estrema del completo e reale abbandono del minore.

L'affidamento familiare, di cui più analiticamente sono stati regolati gli effetti e la disciplina in relazione alla prevedibile maggior diffusione nella realtà di esso, il ricovero del minore in « centri di ospitalità » o in « comunità alloggio » (art. 3-4) sono i servizi, a cui è istituzionalmente preposto l'ente locale, che possono sopperire, per un periodo di tempo limitato, a situazioni in cui non è possibile il mantenimento della convivenza familiare, ovvero a situazioni in cui tale convivenza sarebbe gravemente pregiudizievole per lo sviluppo psico-fisico del fanciullo.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

L'estrema delicatezza della materia ha indotto a richiedere in ogni caso il consenso dei genitori e, quando sia possibile, anche quello del minore.

Solamente nei casi di evidente pregiudizio per il minore l'ente locale può ricorrere al giudice tutelare, al fine di adottare i provvedimenti di cui all'art. 333 del codice civile.

Riguardo all'istituto dell'adozione (titolo II), si è in primo luogo ritenuto di abrogare le norme del codice civile in materia di adozione ordinaria, considerata un anacronistico residuo di una concezione « proprietaria » del minore da parte dei genitori, e che nei tempi recenti è stato, di fatto, lo strumento legale attraverso cui si è sviluppato il « mercato dei bambini ».

Anche dell'affiliazione, istituto da tempo desueto e comunque privo di una qualsiasi valida funzione, è stata prevista l'abrogazione.

L'adozione così detta speciale, introdotta con la legge n. 431 del 1967, è invece un istituto che, pur avendo svolto una importante funzione a favore dei minori abbandonati al fine di un loro inserimento nell'ambito di un nucleo familiare in grado di offrire una situazione affettiva idonea al completo sviluppo e maturazione del fanciullo, ha mostrato nella verifica empirica enormi lacune.

Sulla base di tale esperienza si è quindi ritenuto opportuno fondere, per così dire, quanto di positivo contenevano i precedenti istituti giuridici, creando un istituto diverso più consono all'esigenza di dare una famiglia ai minori che ne sono privi, e che non si presti a speculazioni o deformazioni.

È prevista l'elevazione fino a 18 anni dell'età massima per poter essere adottato (articolo 7), superando l'attuale limite di 8 anni palesemente incongruo rispetto al fine di assicurare a tutti i minori abbandonati un ambiente affettivo idoneo alla loro crescita.

Inoltre, al minore che abbia compiuto gli anni 12 si riconosce il diritto di opporsi alla dichiarazione di adozione nei suoi confronti, in considerazione del verificato anticipo di maturazione psichica dei fanciulli nella nostra attuale società (articolo 7, secondo comma).

Altra rilevante innovazione prevista nel testo è la possibilità di adottare anche da parte di persone sole e coppie non coniugate (art. 25), ritenendo che non solo la famiglia « legale » possa educare, istruire ed allevare adeguatamente il minore. I presupposti perchè si possa presentare la richiesta di adozione riguardano l'età (non inferiore ai 18 anni e non superiore a 50), un periodo minimo di convivenza (3 anni) per le coppie non coniugate, assenso dell'altro coniuge convivente, qualora il richiedente sia legalmente coniugato. Elemento impeditivo alla pronuncia di adozione è l'accertamento negativo circa i requisiti e l'idoneità a mantenere ed allevare i fanciulli.

Particolare attenzione è stata dedicata nel presente disegno di legge alla procedura diretta alla dichiarazione dello stato di adottabilità, in relazione alla gravità degli effetti che essa produce (articoli 19, 22 e 23). Presupposti sostanziali per dar luogo a tale pronuncia da parte del Tribunale per i minorenni sono:

a) il minore non risulti riconosciuto e non risultino conosciuti i genitori;

b) il minore risulti privo di assistenza morale e materiale da parte dei genitori legittimi o naturali riconosciuti o dichiarati, « purchè la mancanza di assistenza non abbia carattere transitorio » (art. 9). Nel secondo comma dell'articolo 9 si è cercato di definire ulteriormente tale espressione: « Di norma deve ritenersi di carattere transitorio la mancanza di assistenza da parte dei genitori che dipenda da particolari condizioni, economiche, sociali ed occupazionali, da malattia o da reclusione », volendo evitare che si accertino come definite situazioni di abbandono non decantate sufficientemente, ovvero dovute a cause che, pur nella loro gravità, non siano definitive e comunque non determinino di per sè il venir meno del rapporto affettivo tra genitori e figlio. In altre parole si è tentato di delimitare e precisare quanto più possibile l'ipotesi di « stato di abbandono » nella consapevolezza che attraverso

un accertamento affrettato, in quanto non tenga nel debito conto tutti gli elementi del caso concreto, o comunque non veritiero di tale situazione, si possa dar luogo, come purtroppo si è realmente verificato, a forme di « esproprio » di bambini nei confronti di famiglie povere e numerose, o di ragazze madri.

Espressa disciplina è stata prevista per lo svolgimento degli accertamenti sulla situazione di abbandono (art. 12).

Le ipotesi in cui non è richiesta la pronuncia di adottabilità sono tassativamente indicate (art. 10); espressa disposizione è altresì prevista per l'adozione di minori stranieri (art. 32), al fine di evitare possibili forme di « commercio » o comunque di legalizzazione di situazioni illegittime.

Gli effetti della dichiarazione di adozione nella presente proposta di legge sono ancora più incisivi di quelli attualmente previsti dall'articolo 314/26 del codice civile, in quanto « crea vincoli di parentela a tutti gli effetti giuridici con la famiglia dell'adottante » (articolo 31): si è voluto che con l'adozione la posizione del minore nella nuova famiglia sia di totale ed assoluta equiparazione a quella dei figli legittimi. Conformemente a tale linea anche la disciplina dei certificati anagrafici è stata alquanto più restrittiva in ordine alla possibilità di ottenere informazioni intorno allo stato di figlio adottivo (articoli 33 e 34).

Tali rilevanti ed incisive proposte di riforma dell'istituto rischierebbero nella gran parte di essere vanificate se non associate ad adeguate modifiche del procedimento in entrambe le fasi in cui è costituito: la prima diretta alla dichiarazione di adottabilità, la seconda diretta alla dichiarazione di adozione. Il procedimento è fondato, per quanto possibile, sul principio del contraddittorio, anche nei confronti del minore, e sul principio di difesa, sia sostanziale che tecnica (artt. 12, 13, 14, 15 e 16). In particolare per rendere effettivi tali princìpi si è prevista la gratuità delle procedure, sia giudiziali che amministrative (art. 35), ed inoltre la possibilità di chiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

È stato soppresso, in quanto palesemente superfluo, un grado del vigente procedimento, quello di opposizione alla dichiarazione dello stato di adottabilità, che si svolge attualmente innanzi allo stesso tribunale dei minorenni che lo ha pronunciato (articolo 314/12). Le impugnazioni sono proponibili innanzi alla sezione per i minorenni presso la corte d'appello. Resta fermo il ricorso per cassazione per soli motivi di legittimità.

Il giudizio di primo grado e di appello che conduce alla dichiarazione di adottabilità e successivamente di adozione è stato modellato, per quanto possibile, su quello dell'attuale processo del lavoro che, nonostante i limiti di funzionalità da più parti rilevati, rimane, allo stato, il modello di giudizio in grado di assicurare una maggiore rapidità di svolgimento.

Sono state risolte in sede legislativa alcune questioni che da tempo trovano divergenti soluzioni in giurisprudenza, quali la delimitazione dei soggetti legittimati ad impugnare il decreto di adottabilità.

Il presente disegno di legge rappresenta, pertanto, il primo passo verso un adeguamento del dato normativo rispetto ad una realtà sociale profondamente mutata, e in maniera particolare per quanto riguarda la posizione del bambino.

Il timore non è quello di aver proposto riforme troppo radicali, ma, al contrario, di non aver compiutamente previsto il rapido evolversi dei costumi e dei valori della nostra società.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

SERVIZI DI SOSTEGNO INDIVIDUALE E FAMILIARE E SOSTITUTIVI DELLA CONVIVENZA FAMILIARE

Art. 1.

(Diritto del minore a vivere nella propria famiglia)

La Repubblica garantisce il diritto del minore ad una crescita adeguata alle sue esigenze e, in particolare, a vivere nell'ambito della propria famiglia, mediante interventi di sostegno atti a consentire ai genitori l'assolvimento del loro dovere di allevare, istruire ed educare i figli.

Art. 2.

(Servizi di sostegno individuale e familiare)

Per la realizzazione della finalità di cui all'articolo 1 è compito degli enti locali, nell'ambito dei servizi previsti dalla legge di riforma dell'assistenza, predisporre interventi per il sostegno individuale e familiare ed in particolare:

a) interventi di servizio sociale di tipo professionale, da realizzarsi anche attraverso prestazioni domiciliari;

b) interventi di assistenza domiciliare di aiuto domestico ed infermieristico;

c) particolari agevolazioni per l'utilizzo degli asili nido, delle strutture prescolastiche e scolastiche a tempo pieno, dei centri di vacanza, e delle altre strutture del tempo libero esistenti sul territorio;

d) interventi di sostegno economico a carattere temporaneo, commisurati alle effettive esigenze del singolo e della famiglia, secondo parametri prefissati.

Gli enti locali curano l'adeguata informazione dei genitori sugli strumenti di assistenza a loro disposizione e sulla conseguenza del mancato riconoscimento e dell'abbandono, con particolare attenzione alle partorienti, collegandosi con i servizi delle strutture sanitarie.

Per ente locale, nella presente legge, si debbono intendere i comuni singoli o associati, le comunità montane e gli organi del decentramento amministrativo di cui alla legge 8 aprile 1976, n. 278.

Art. 3.

(*Servizi sostitutivi della convivenza familiare*)

Per tutti i casi in cui non sia comunque possibile assicurare al minore una regolare convivenza nella famiglia di origine, l'ente locale predispone servizi idonei ad una adeguata assistenza.

In particolare, istituisce:

a) centri di ospitalità destinati ad accogliere, per periodi particolarmente brevi, minori ed eventualmente anche i genitori che siano temporaneamente privi di alloggio idoneo, ovvero il genitore che abbia comunque ritenuto opportuno allontanare sè ed il minore dalla residenza familiare;

b) comunità-alloggio, destinato ad accogliere i minori, di norma in numero non superiore a 10, ed a provvedere temporaneamente anche alla loro educazione, attraverso personale professionalmente qualificato, utilizzando i servizi scolastici e sociali del territorio;

cura:

1) l'affidamento del minore ad una coppia od a persona singola, quando per ragioni di età, di salute ovvero per la durata in prospettiva dell'allontanamento dalla famiglia, questa soluzione appaia la più conveniente per il minore stesso;

2) in via eccezionale il ricovero del minore in un istituto assistenziale od educativo, quando non sia possibile altrimenti far fronte alle sue esigenze.

Art. 4.

(*Modalità di esecuzione degli interventi sostitutivi della convivenza familiare*)

L'ospitalità in comunità-alloggio, in istituto assistenziale od educativo, e l'affidamento devono essere consentiti dai genitori o dal genitore esercente la potestà, sentito se del caso anche il minore.

In mancanza di consenso l'ente locale può rivolgersi al giudice tutelare perchè provveda ai sensi dell'articolo 333 del codice civile.

L'ente locale, tenendo conto anche delle indicazioni dei genitori, deve scegliere gli affidatari, la comunità alloggio, l'istituto assistenziale od educativo entro un ambito territoriale che consenta ai genitori stessi di visitare i figli e vigilare sul trattamento e l'educazione loro impartita.

Eguale compito di vigilanza spetta all'ente locale, che può dare specifiche prescrizioni, nell'esclusivo interesse del minore.

L'ente locale deve curare in modo particolare la conservazione dei rapporti affettivi tra il minore e la famiglia di origine ed adoperarsi per la rimozione delle cause che hanno determinato il provvedimento.

Art. 5.

(*Effetti dell'affidamento e del ricovero*)

L'affidamento o il ricovero del minore non priva i genitori della potestà, nè determina la cessazione degli assegni familiari, dell'assistenza mutualistica e di ogni altra prestazione dovuta al lavoratore per i figli a carico.

In caso di affidamento il genitore deve tuttavia versare gli assegni percepiti per il figlio all'affidatario per tutta la durata dell'affidamento.

Ove non provveda, il giudice tutelare, a richiesta dell'ente locale o dell'affidatario, dispone che gli assegni vengano versati direttamente all'affidatario stesso.

Ove i genitori non godano delle prestazioni previdenziali, il minore è considerato a tutti gli effetti a carico dell'affidatario.

L'affidatario ha diritto agli interventi previsti dall'articolo 2, ove ne ricorranno le circostanze.

Art. 6.

(*Obblighi dell'affidatario*)

L'affidatario non può tenere presso di sè in affidamento più di due minori, salvo il caso in cui essi appartengano alla medesima famiglia.

L'affidatario deve convivere con il minore e provvedere al suo mantenimento ed alla sua educazione ed istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile ed osservando le eventuali prescrizioni dell'ente locale e del giudice tutelare, ove sia intervenuto.

TITOLO II

ADOZIONE

Art. 7.

(*Presupposti per l'adozione*)

L'adozione può essere pronunciata solo nei confronti dei minori degli anni 18.

Se il minore che abbia compiuto gli anni 12 si oppone all'adozione, questa non può essere dichiarata se non in caso di grave immaturità psichica del minore stesso.

Fuori dei casi di cui al successivo articolo 10, si può procedere all'adozione solo previa dichiarazione dello stato di adottabilità.

Art. 8.

(*Denuncia della situazione di abbandono*)

Chiunque ha facoltà di segnalare all'ente locale situazioni di abbandono di minori.

I pubblici ufficiali, nonchè gli organi scolastici, devono riferire al più presto all'En-

te locale sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano comunque a conoscenza.

Le istituzioni pubbliche o private di protezione o assistenza all'infanzia trasmettono trimestralmente all'ente locale in cui l'istituzione ha sede o al tribunale per i minorenni territorialmente competente l'elenco dei minori ricoverati.

L'omissione dell'invio degli elenchi ovvero le informazioni false circa i rapporti del minore con i familiari costituisce reato punibile rispettivamente ai sensi degli articoli 328 e 479 del codice penale.

L'ente locale accerta se sussiste lo stato di abbandono, ne verifica la causa e si adopera per rimuoverla mediante gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge.

Ove l'ente locale constati l'inapplicabilità o la non idoneità degli interventi di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge, segnala il caso al tribunale per minorenni per i provvedimenti di cui al presente titolo, fornendo tutti gli elementi raccolti.

Art. 9.

(Presupposti per la dichiarazione dello stato di adottabilità)

Il tribunale per i minorenni può dichiarare lo stato di adottabilità dei minori di cui non risulti la paternità e la maternità, ovvero di quelli che risultino privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori legittimi o naturali riconosciuti o dichiarati, purchè la mancanza di assistenza non abbia carattere transitorio.

Di norma deve ritenersi di carattere transitorio la mancanza di assistenza da parte dei genitori, che dipenda da particolari condizioni, economiche, sociali ed occupazionali, da malattia o da reclusione.

La dichiarazione dello stato di adottabilità non può essere pronunciata prima che siano trascorsi tre mesi dal parto.

Art. 10.

(*Pronuncia dell'adozione senza dichiarazione dello stato di adottabilità*)

Il tribunale per i minorenni fa luogo alla pronuncia dell'adozione di cui al successivo articolo 29, senza dichiarare lo stato di adottabilità:

1) quando il minore, mancando dell'assistenza dei genitori ovvero essendo orfano di questi, conviva con parenti entro il 3° grado che intendano stabilmente occuparsene ed appaiano idonei a provvedere adeguatamente al suo mantenimento, educazione ed istruzione. In questo caso l'adozione può essere pronunciata nei confronti del solo parente richiedente ovvero anche del suo coniuge, qualora la domanda sia stata presentata congiuntamente;

2) quando il minore sia stato riconosciuto da uno solo dei genitori, ovvero, pur essendo figlio legittimo, o naturale riconosciuto o dichiarato da entrambi, risulti abbandonato da uno solo di essi. In questo caso, purchè il genitore che provvede al minore sia consenziente, può essere pronunciata l'adozione a favore di chi convive stabilmente con il genitore stesso ed abbia i requisiti di cui alla presente legge;

3) quando il minore sia straniero e ricorrano le circostanze di cui al successivo articolo 32.

Il tribunale per i minorenni deve effettuare in ogni caso, prima della emissione del decreto di cui all'articolo 19, le opportune indagini di cui agli articoli 12 e 26.

Nei casi previsti dal presente articolo il decreto di adozione è emesso senza previo affidamento preadottivo.

Art. 11.

(*Affidamento a scopo adottivo senza autorizzazione dell'ente locale o del tribunale dei minorenni: sanzioni*)

Chiunque istighi un genitore ad affidare a scopo adottivo, senza autorizzazione dell'en-

te locale o del tribunale per minorenni, un minore a privati o svolga comunque opera di mediazione al fine di realizzare tale affidamento è punito con la pena fino a due anni.

Se l'affidamento è realizzato, la stessa pena si applica anche ai genitori del minore ed agli affidatari.

La pena è aumentata per gli esercenti la professione sanitaria o forense, per i notai, per gli operatori e gli amministratori degli organismi appartenenti agli enti di assistenza pubblica o privata, quando abbiano agito nell'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 12.

(*Accertamenti sulla situazione di abbandono*)

Il tribunale per i minorenni, acquisita l'informativa di cui all'articolo 8, dispone d'urgenza ulteriori approfonditi accertamenti, da attuarsi attraverso i servizi sociali dell'ente locale, sulle condizioni giuridiche e di fatto del minore, sull'ambiente in cui ha vissuto e vive, sulla situazione psicologica e sui rapporti con i genitori.

Nel corso della procedura per la dichiarazione dello stato di adottabilità devono essere in ogni caso sentiti il minore, se in grado di esprimersi, il rappresentante dell'istituto ove è ricoverato il minore, il servizio o la persona cui eventualmente lo stesso è affidato, il tutore ove esista ed i servizi specialistici che abbiano seguito il minore.

Art. 13.

(*Dichiarazione dello stato di adottabilità di minori non riconosciuti*)

Quando dalla informativa e dalle indagini di cui all'articolo precedente si venga a conoscenza del genitore o dei genitori del minore che dall'atto di nascita risulti figlio naturale, non riconosciuto nè dichiarato, il presidente del tribunale per i minorenni sospende la dichiarazione dello stato di adottabilità

e convoca i genitori naturali dinanzi a sè, con l'assistenza di un legale, dandone contemporaneo avviso all'ente locale che ha provveduto alle indagini ed a quello di residenza dei genitori, se diverso.

All'udienza di comparizione il tribunale per i minorenni fissa al genitore o ai genitori un termine di tre mesi perchè provvedano a riconoscere il minore, informandoli delle conseguenze del mancato riconoscimento.

Nella medesima udienza ed in vista del riconoscimento, il tribunale per i minorenni può impartire ai genitori prescrizioni idonee a garantire il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del minore.

Nel caso di non riconoscibilità per difetto di età di uno dei genitori la dichiarazione è sospesa fino a tre mesi dal raggiungimento del sedicesimo anno di età del medesimo genitore.

Art. 14.

(*Dichiarazioni dello stato di adottabilità di minori con genitori conosciuti ed esistenti*)

Quando dalle informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 12 consta che il minore in stato di abbandono abbia genitori legittimi o naturali ovvero parenti entro il 3° grado conosciuti e viventi, il presidente del tribunale per i minorenni convoca i genitori o i parenti entro il terzo grado innanzi a sè, con l'assistenza di un legale, dandone contemporaneo avviso all'ente locale che ha provveduto alle indagini ed a quello di residenza delle persone convocate, se diverso.

Udite le dichiarazioni dei genitori e dei parenti, il presidente del tribunale per i minorenni o il giudice delegato impartisce con decreto ai genitori o ai parenti prescrizioni idonee a garantire il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del minore, stabilendo al tempo stesso periodici accertamenti, almeno mensili, da eseguirsi a cura dell'ente locale. Il decreto è notificato a coloro cui le prescrizioni si rivolgono e deve contenere, a

pena di nullità, l'indicazione delle conseguenze del mancato adempimento delle prescrizioni impartite e degli effetti della dichiararazione dello stato di adottabilità.

Qualora le condizioni lo richiedano, il presidente del tribunale per i minorenni invita il pubblico ministero a promuovere l'azione per la corresponsione degli alimenti a carico di chi vi è tenuto per legge.

Art. 15.

(*Convocazione dei genitori o parenti con residenza fuori distretto ovvero con residenza sconosciuta*)

Nel caso in cui i genitori o i parenti da convocare ai sensi dei precedenti articoli 13 e 14 risiedano fuori dal distretto del tribunale per i minorenni, la loro audizione può essere delegata al tribunale per i minorenni del luogo della loro residenza.

In caso di residenza all'estero è delegata l'autorità consolare competente.

Qualora non risulti alcuna residenza, il giudice dispone le necessarie ricerche e, se queste risultano negative, emette decreto di irreperibilità ordinando che tutte le notifiche siano eseguite mediante deposito in cancelleria.

Art. 16.

(*Risultanze della convocazione dei genitori e dei parenti*)

Qualora i genitori o i parenti convocati ai sensi degli articoli precedenti non si siano presentati senza giustificato motivo neppure alla seconda convocazione, ovvero quando dall'audizione dei medesimi sia risultato il persistere dello stato di abbandono e sia altresì risultata la mancanza di volontà ad ovviarvi, ovvero, infine, quando le prescrizioni impartite non siano state in alcun modo adempiute senza giustificato motivo, il tribunale per i minorenni provvede ai sensi del successivo articolo 19.

Art. 17.

(*Sospensione del procedimento di stato di adottabilità*)

Il presidente del tribunale per i minorenni può, in qualunque momento prima della dichiarazione dello stato di adottabilità del minore, ordinare la sospensione del procedimento quando risulti opportuno nell'interesse del minore.

La sospensione deve essere comunicata all'ente locale che si è occupato del minore, con l'invito a seguire la situazione e ad adoperarsi per una rapida soluzione della stessa.

Trascorsi tre mesi dal provvedimento di sospensione, l'ente locale deve riferire al tribunale per i minorenni che provvede per la prosecuzione del procedimento, ovvero ne ordina l'archiviazione.

Art. 18.

(*Decreto di archiviazione*)

Qualora non ricorrano i presupposti per la dichiarazione dello stato di adottabilità, o questo appaia contrario agli interessi del minore, il tribunale per i minorenni ordina l'archiviazione del caso.

Il decreto di archiviazione non è soggetto a reclamo.

Art. 19.

(*Decreto di adottabilità*)

A conclusione delle indagini e degli accertamenti previsti dagli articoli precedenti, ove la situazione di abbandono risulti definitiva, la dichiarazione dello stato di adottabilità del minore è disposta dal tribunale per i minorenni in camera di consiglio, con decreto motivato, udito il pubblico ministero.

Il decreto è notificato per esteso al pubblico ministero, ai genitori, al tutore ove esista, ai parenti sentiti nel corso della procedura, agli enti locali interessati, con contestuale avviso agli stessi del loro diritto di impugnazione nei successivi 30 giorni.

Contestualmente alla dichiarazione di adottabilità è sospesa la potestà genitoriale. Il tribunale per i minorenni provvede alla nomina di un tutore ed emette gli altri provvedimenti necessari nell'interesse del minore.

Art. 20.

(*Impugnazione del decreto che dichiara lo stato di adottabilità*)

Il decreto che dichiara lo stato di adottabilità può essere impugnato con ricorso innanzi alla sezione specializzata per i minorenni presso la corte d'appello territorialmente competente entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento oppure entro 40 giorni nel caso in cui la notificazione abbia dovuto effettuarsi all'estero.

L'impugnazione può essere proposta dalle persone indicate nell'articolo precedente.

Il ricorso deve contenere l'esposizione sommaria dei fatti e dei motivi di impugnazione.

Art. 21.

(*Giudizio sull'impugnazione*)

Il presidente della sezione specializzata per i minorenni presso la corte d'appello, entro 5 giorni dalla data di deposito del ricorso di cui all'articolo precedente, fissa, con decreto, l'udienza di comparizione entro 60 giorni.

Il presidente della sezione specializzata per i minorenni dispone immediatamente la notifica del decreto di comparizione al ricorrente ed alle altre persone indicate nel precedente articolo 19.

All'udienza fissata la sezione specializzata per i minorenni presso la Corte d'appello sente il ricorrente, le persone convocate nonchè quelle indicate dalle parti e quindi, sulle conclusioni di queste e del pubblico ministero, ove non occorra ulteriore istruttoria, decide immediatamento dando lettura del dispositivo della sentenza.

La sentenza d'appello è impugnabile con ricorso per cassazione entro 30 giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza.

Art. 22.

(*Trascrizione del provvedimento che dichiara la stato di adottabilità*)

Divenuto definitivo il provvedimento che dichiara lo stato di adottabilità esso è trascritto immediatamente, a cura del cancelliere del tribunale per i minorenni, in apposito registro.

Successivamente alla trascrizione non sono ammessi il riconoscimento e la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità.

Art. 23.

(*Decadenza della potestà genitoriale*)

Divenuto definitivo il provvedimento che dichiara lo stato di adottabilità decade la potestà dei genitori.

Art. 24.

(*Cessazione dello stato di adottabilità*)

Lo stato di adottabilità cessa con la pronuncia che fa luogo all'adozione o con il raggiungimento della maggiore età.

Art. 25.

(*Domanda di adozione*)

L'adozione di minori in stato di adottabilità può essere richiesta al tribunale per i minorenni, nella cui circoscrizione il minore ha la residenza, da chiunque, purchè cittadino italiano, abbia raggiunto la maggiore età e non abbia superato gli anni 50, e provi inoltre di essere in grado di adempiere compiutamento agli obblighi previsti dall'articolo 147 del codice civile.

Sono ammesse più domande a diversi tribunali purchè si dia comunicazione di tutte le altre.

Il richiedente può indicare specificamente il minore od i minori che intende adottare.

Nel caso di coppie il presupposto per la presentazione congiunta della domanda è inoltre la convivenza da almeno tre anni.

Nel caso di persona legalmente coniugata e convivente è necessario l'assenso del coniuge.

Art. 26.

(*Accertamento sull'idoneità dell'adottante*)

Il tribunale per i minorenni, ricevuta la domanda di cui al precedente articolo, dispone una approfondita indagine, da attuarsi attraverso i servizi sociali dell'ente locale del luogo di residenza del richiedente, per accertare l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo precedente ed in particolare per conoscere le motivazioni che sono alla base della richiesta di adozione, le condizioni psicofisiche del richiedente e la sua idoneità a mantenere, educare ed istruire un minore.

Il presidente del tribunale per i minorenni, qualora lo ritenga opportuno, può sentire i figli legittimi, naturali riconosciuti o dichiarati ed adottivi del richiedente, se conviventi.

Art. 27.

(*Affidamento preadottivo*)

Divenuto definitivo il provvedimento che dichiara lo stato di adottabilità, il tribunale per i minorenni, esaminate le risultanze delle indagini di cui al precedente articolo, sentiti i servizi sociali dell'ente locale che hanno seguìto il minore e quelli del comune di residenza del richiedente, valutate comparativamente le domande esclusivamente in relazione ai bisogni del minore e tenuto conto prioritariamente di eventuali rapporti affettivi preesistenti tra il minore ed altro nucleo familiare, dispone con decreto l'affidamento preadottivo, a favore del richiedente o della coppia di richiedenti che appaiano più idonei a provvedervi, e ne determina le modalità.

Il minore non può comunque essere affidato a chi ha con lo stesso una differenza di età inferiore ai diciotto anni e superiore ai quarantacinque.

Il decreto che dispone l'affidamento preadottivo non è soggetto ad impugnazione e deve essere trascritto entro tre giorni nel registro di cui al precedente articolo 22, a cura del cancelliere.

Art. 28.

(*Revoca dell'affidamento preadottivo*)

L'ente locale di residenza dell'affidatario o degli affidatari vigila sull'andamento dell'affidamento preadottivo.

In caso di gravi difficoltà di ambientamento del minore presso l'affidatario, o comunque qualora l'affidamento non risponda all'interesse del minore, ovvero quando l'affidatario o gli affidatari dichiarino di recedere dalla domanda di adozione, l'ente locale riferisce immediatamente al tribunale per i minorenni.

Il tribunale per i minorenni, sentiti il pubblico ministero, l'ente locale, l'affidatario o gli affidatari, il tutore, provvede con decreto alla revoca dell'affidamento preadottivo e dispone i provvedimenti del caso in relazione agli interessi del minore.

Il decreto con cui è disposta la revoca è impugnabile innanzi alla sezione per i minorenni presso la corte d'appello entro 30 giorni dalla pronuncia. L'impugnazione non sospende l'efficacia del provvedimento.

Art. 29.

(*Pronuncia sull'adozione*)

Il tribunale per i minorenni che ha dichiarato lo stato di adottabilità, decorso un anno dall'affidamento preadottivo, sentito l'affidatario o gli affidatari, il minore se in grado di esprimersi, il pubblico ministero, il tutore, l'ente locale che ha effettuato la vigilanza sull'affidamento preadottivo, verificata la sussistenza di tutte le condizioni previste dalla presente legge, provvede con decreto, in camera di consiglio, decidendo di far luogo o di non far luogo all'adozione.

Il decreto è comunicato a cura del cancelliere del tribunale a tutti i soggetti che sono stati sentiti ai sensi del comma precedente.

Art. 30.

(*Impugnativa del decreto di adozione*)

L'affidatario o gli affidatari, il pubblico ministero, l'ente locale che ha effettuato la vigilanza sull'affidamento preadottivo, il tutore

possono impugnare con ricorso il decreto di cui al precedente articolo innanzi alla sezione per i minorenni della corte d'appello entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto. Si applicano al giudizio di impugnazione le disposizioni di cui agli articoli 20 e 21.

Contro la sentenza della sezione per i minorenni presso la corte d'appello è ammesso ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza.

Il provvedimento che pronuncia l'adozione divenuto definitivo, entro il decimo giorno successivo a quello della comunicazione è trascritto nel registro di cui all'articolo 22 e comunicato all'ufficio dello stato civile per l'annotazione di cui all'articolo 33.

Art. 31.

(*Effetti dell'adozione*)

Per effetto del provvedimento definitivo che stabilisce l'adozione di un minore, questo acquista lo stato di figlio legittimo dell'adottante o degli adottanti, di cui assume il cognome.

L'adozione elimina qualsiasi rapporto giuridico di parentela del minore adottato con la famiglia o con i parenti di origine, salvi i divieti matrimoniali, e crea vincoli di parentela a tutti gli effetti giuridici con la famiglia dell'adottante.

Nel caso che gli adottanti siano una coppia non coniugata, il minore assume a scelta della coppia stessa il cognome dell'uomo o della donna.

Art. 32.

(*Adozione di minori stranieri*)

L'adozione di minori stranieri è regolata dalle norme di cui alla presente legge ad eccezione di quelle concernenti la dichiarazione dello stato di adottabilità.

Il tribunale per i minorenni di residenza del richiedente o dei richiedenti, accertata la regolarità del documento comprovante che il minore è stato loro affidato dalla competente autorità straniera a scopo di adozione, fa luogo alla pronuncia dell'adozione di cui al precedente articolo 29.

Art. 33.

(*Trascrizioni e certificati anagrafici*)

Il provvedimento che pronuncia l'adozione, divenuto definitivo, è trascritto nel registro di cui all'articolo 22 e comunicato all'ufficio dello stato civile per l'annotazione a margine dell'atto di nascita.

L'ufficiale dello stato civile immediatamente dopo tale annotazione provvederà a redigere un nuovo atto di nascita del minore, in conformità al nuovo stato di figlio legittimo, sostitutivo dell'originale.

L'atto originale di nascita dovrà essere occultato mediante apposizione di sopraffoglio assicurato con idonei sigilli.

Esso potrà essere consultato solo in forza di apposito provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Il nuovo atto di nascita contenente gli estremi numerici dell'atto originale sarà inserito nell'apposito registro dell'anno di nascita del minore.

Qualunque attestazione e certificazione relativa all'adottato deve essere compiuta solo sulla base del nuovo atto di nascita, salvo formale provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Art. 34.

(*Informazioni relative al minore adottato; sanzioni*)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che fornisca notizie atte a rivelare il nuovo stato di figlio legittimo conseguito a seguito di adozione, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino ad un milione di lire.

Art. 35.

(*Gratuità delle procedure giudiziali e amministrative*)

Tutti gli atti, i documenti, i provvedimenti relativi all'adozione sono esenti, senza limiti di competenza, dalla tassa di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura.

Art. 36.

(*Abrogazione delle norme del codice civile incompatibili*)

Il titolo VIII del primo libro del codice civile è abrogato.

Le norme previste dal titolo XI del primo libro del codice civile restano in vigore solo per le affiliazioni pronunciate alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 37.

(*Patrocinio a spese dello Stato*)

Nel caso della procedura di adottabilità di cui al titolo II della presente legge, i genitori, i parenti ed il tutore del minore possono chiedere di essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato.

Il presidente del tribunale per i minorenni, su richiesta anche verbale dell'interessato, nomina un difensore iscritto negli albi degli avvocati e procuratori del distretto della corte d'appello in cui il tribunale per i minorenni ha sede.

Art. 38.

(*Effetti dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato*)

L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato comporta l'assistenza legale durante l'intera procedura prevista nel titolo II della presente legge.

La liquidazione delle spese, delle competenze e degli onorari viene effettuata dal giudice con apposita ordinanza, a richiesta del difensore, allorchè l'attività di assistenza di quest'ultimo è da ritenersi cessata.

Gli onorari per le prestazioni di cui al primo comma sono ridotti alla metà.